



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.138

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: Agenzia delle Entrate - Risoluzione N.41/E - Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale.**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che con la Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale (All. n. 1).

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che: **"In relazione alla fattispecie in esame, considerato che l'iscrizione all'albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l'attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale.**

**Ne consegue, pertanto, che l'Istante sarà obbligato all'apertura della partita IVA e all'emissione della fattura nei confronti dell'Azienda Sanitaria, nonché a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo.**

**Al riguardo, si fa presente che il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) così come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), che prevede l'applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, ed esclude la rivalsa dell'IVA nei confronti dei committenti".**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582